



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Gallo	Consigliere
dott. Bonaretti Mauro	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere (relatore)
dott. Donato Centrone	I Referendario
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott. Paolo Bertozzi	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	I Referendario
dott. Giovanni Guida	I Referendario
dott. Sara Raffaella Molinaro	I Referendario

#### **nella camera di consiglio del 11 settembre 2018**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento di resa dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 20 luglio u.s. prot n. 3178 con la quale il Sindaco del Comune di Cortenova (LC) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

Udito il relatore, dott. Luigi Burti



### **Premesso che**

Il Sindaco del Comune di Cortenova, con la nota sopraindicata ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto la disciplina limitativa alle assunzioni di personale degli enti locali. Premette che l'organico dell'Ente è composto da un totale di n.5 dipendenti a tempo indeterminato, fra cui n.3 dipendenti inquadrati in cat.D, n.1 categoria C e n. categoria 1 B. Nel corso del 2017 si è verificata la cessazione di una dipendente in Cat. B3 e nei primi mesi del 2018 si è verificata la cessazione di un dipendente cat.D 3;

Posto quanto sopra il Sindaco chiede se sia possibile assumere nel 2018 un dipendente in categoria C3 (quindi assunzione in categoria superiore al posto resosi vacante nel 2017), dal momento che il dipendente svolgerebbe poi il servizio in convenzione con altro ente e quindi nel 2018 vi sarebbe certamente un risparmio di spesa non solo perché il dipendente svolgerebbe il servizio in forma convenzionata , ma anche perché l'assunzione avverrebbe soltanto nel secondo semestre dell'anno in corso.

Inoltre, a giudizio dell'istante la maggiore spesa (solo teorica tra il trattamento economico tra la categoria C3 e B3)) dell'assunzione sarebbe comunque sarebbe recuperata con la riduzione del costo derivante dalla cessazione del dipendente di Cat D. avvenuta nel corso del 2018.

L'assunzione rispetterebbe, poi secondo la prospettazione dell'istante, il vincolo del limite della spesa media del precedente triennio, prevista dalle norme vigenti, e secondo la si avrebbe inoltre:

- una riduzione della spesa media triennale già nel 2018;
- un'ulteriore e cospicua riduzione di spesa per il personale per il 2019 e seguenti, a seguito della cessazione avvenuta nel 2018.

Dopo la suddetta esposizione il Sindaco chiede a questa Sezione della Corte dei Conti se alla luce delle vigenti norme che disciplinano le facoltà assunzionali dei Comuni ai fini del rispetto dell'art 1, comma 228 della legge 208/2015 e s.m.i. , per "spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente", debba intendersi la spesa "annuale e teorica" corrispondente al profilo e categoria professionali del dipendente cessato , oppure se, occorra fare riferimento alla spesa che il Comune sosterrà effettivamente in virtù della propria programmazione relativa alle assunzioni di personale.

### **In merito all'ammissibilità della richiesta**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti. In relazione allo specifico quesito formulato dal Sindaco del Comune Magreglio, il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori

forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla delibera della Sezione dell'11 febbraio 2009, n. 36).

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del comune, il Sindaco quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'Ente. Il presente presupposto soggettivo sussiste nel quesito richiesto dal Sindaco del Comune di Cortenova.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la disposizione, contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma 7, rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri *in materia di contabilità pubblica*. Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo ad esse conferite dalla legislazione positiva. La Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, precisando che la funzione consultiva non può intendersi come consulenza generale agli enti, ma va ristretta esclusivamente alla materia della contabilità pubblica, quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio o, comunque, a temi di carattere generale nella materia contabile. In seguito, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009 (delibera n. 54/CONTR/2010), hanno definito con chiarezza l'ampiezza della funzione consultiva attribuita dal legislatore. I principi di diritto affermati nella ricordata pronuncia sono stati ripresi, dalle medesime Sezioni riunite, nella deliberazione n. 60/2010/CONTR, nonché in successive pronunce di orientamento generale. In entrambe le occasioni, è stato ribadito come la legge abbia conferito alla Sezioni regionali di controllo una funzione di consulenza limitata alla contabilità pubblica, materia da ricondursi al sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici. Sulla base di quanto esposto, la richiesta di parere appare ammissibile, afferendo all'interpretazione

di una norma di coordinamento della finanza pubblica, tesa a regolamentare l'erogazione di emolumenti accessori al personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

### **Esame nel merito**

Si osserva che l'art .1 comma 228 della legge 208/2015, con l'espressione "spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente" si riferisce alla spesa sostenuta per la cessazione del dipendente che costituisce quindi il limite che l'ente deve rispettare, e non contiene invece il divieto di assumere un profilo professionale diverso rispetto a quello cessato.

Infatti, la norma in commento intende porre un limite finanziario alle assunzioni derivanti dalla cessazioni dei vari rapporti di lavoro rappresentato dalla spesa affrontata per i dipendenti non più in servizio, e perciò la norma è indifferente alla categoria cui il dipendente che verrà assunto appartiene, sempre che l'assunzione sia contenuta nel limite di spesa che la cessazione dal servizio ha comportato.

Un diversa lettura della disposizione legislativa impedirebbe alle amministrazioni di variare la propria dotazione organica ,ovvero la programmazione delle assunzioni in una diversa declinazione dei vari profili professionali rispetto a quelli cessati, che invece la P.A. è libera di determinare purché nel rispetto dei vincoli finanziari che l'ente è tenuto a rispettare.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è l'istanza di parere

Il Relatore  
(Luigi Burti)

Il Presidente  
(Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il  
13/09/2018

Il Funzionario preposto  
al servizio di supporto  
(Dott.ssa Daniela Parisini)

